



Federazione Gilda-Unams

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS
DIPARTIMENTO AFAM – UNIONE ARTISTI UNAMS

Viale delle Province, 184 - 00162 ROMA
Tel. 06/44290892 – 06/44240965 - Fax 06/44291557
E-mail: unione.artisti@unams.it



Unione Artisti UNAMS

Roma, 3 maggio 2019
Prot. n. 21/B

Alla VII Commissione Parlamentare del Senato della
Repubblica

PARERE ATTO DI GOVERNO N. 79

ATTO DI GOVERNO N. 79 - schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM” approvato dal Consiglio dei Ministri, in sede di esame preliminare, nella seduta n. 29 del 28 novembre 2018

— In merito allo schema di DPR approvato dal Consiglio dei Ministri in sede di esame preliminare il 28 novembre 2018 rileviamo la sussistenza di alcune rilevanti criticità che descriviamo qui di seguito proponendo, altresì, le correlate modifiche all’articolato del testo.

Finalmente, e dopo ben 20 anni dal varo della Legge 508/99, lo schema del regolamento per il reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo delle istituzioni Afam, è giunto all’esame di Codeste Commissioni Parlamentari competenti. In proposito evidenziamo quanto segue:

- l’Amministrazione, pur avendoci chiesto di inviare delle controdeduzioni a un testo (consegnatoci a settembre 2017), peraltro elaborato esclusivamente dall’Amministrazione stessa, non ci ha mai convocato per un confronto diretto sulle modifiche da noi proposte sul piano operativo;
- va altresì sottolineato che, in merito al testo, quanto da noi rilevato negativamente ha trovato condivisione nel settore interessato che ha avanzato anche ulteriori proposte.

Pertanto, l’audizione presso le Commissioni Parlamentari rimane l’unico momento di confronto democratico su un argomento che moralmente e sostanzialmente è di riserva sindacale.

In particolare riteniamo importante un intervento di modifica al testo su alcuni aspetti principali:

- **stabilizzazione del precariato storico delle graduatorie nazionali; in proposito si dovrebbe modificare l’art. 2 c. 3, lettere d) ed e) e il comma 4** – in ragione del tempo trascorso e dei ritardi verificatisi nella predisposizione del presente schema di regolamento, oltre all’auspicio di uno specifico intervento legislativo per un piano straordinario di assunzioni che contempli anche il nuovo precariato, occorre

prevedere una veloce stabilizzazione del precariato storico, evitando, altresì, che si creino disparità di trattamento tra gli assunti nel periodo precedente alla emanazione del regolamento sul reclutamento e coloro che verranno assunti successivamente. L'obiettivo potrebbe essere conseguito con una disposizione transitoria che, in deroga al regolamento, consenta, almeno fino all'a.a. 2020/21 incluso, l'immissione in ruolo dei precari inseriti nelle graduatorie nazionali prima dell'avvio dei nuovi concorsi, con le modalità già seguite nel corrente anno accademico, con gestione centralizzata in capo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Altrimenti, in subordine, rimanendo sul testo dell'articolato, si potrebbe intervenire mediante unificazione delle percentuali riservate alle assunzioni in ruolo dalle graduatorie nazionali vigenti e dalle graduatorie dei nuovi concorsi, mantenendo, quale ordine di priorità l'attuale sistema (prima le graduatorie nazionali vigenti, ossia GET da un lato e graduatorie nazionali per titoli dall'altro; a seguire le nuove procedure concorsuali per soli titoli da espletare per discipline per le quali le graduatorie nazionali risultino esaurite).

Inoltre, sempre in tema di tutela del precariato storico, occorre sanare l'abnorme ingiustizia creatasi nell'ex Istituto Musicale Pareggiato di Ceglie Messapica (vedi disposizione che si propone di inserire all'art. 2, dopo il c. 5);

- procedure per il passaggio della docenza di seconda fascia alla prima, da svolgersi esclusivamente per con procedure concorsuali per titoli; in proposito occorre modificare l'art. 2 c. 3 lett. f) – l'attuale formulazione del testo regolamentare prevede procedure differenziate per i docenti aspiranti al passaggio, correlate alle modalità della loro immissione in ruolo nella seconda fascia. Si ritiene più appropriata una procedura concorsuale, uguale per tutti, per soli titoli, che in tal modo andrebbe a valorizzare le competenze didattiche e artistiche acquisite nel tempo, tenuto conto che gli ultimi passaggi alla I fascia sono avvenuti nell'a.a. 1998/99, proprio con procedure concorsuali per soli titoli; inoltre, in relazione alla valutazione dei titoli, non è assolutamente condivisibile circoscriverli agli ultimi dieci anni, tenuto conto che detti docenti attendono da più di vent'anni una opportunità di progressione professionale;

- stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo; occorre rettificare l'art. 2 c. 3 lett. g) punto 1 nella parte in cui circoscrive la stabilizzazione a chi <<risulti in servizio su posto vacante alla data di entrata in vigore del presente regolamento>>; nelle istituzioni AFAM sussistono numerose situazioni relative a precari in servizio su posti disponibili ma non ancora vacanti (es. posti derivanti da conversioni temporanee di organico per le quali è in itinere il decreto interministeriale che ne definisce il consolidamento oppure posti relativi a personale in posizione di comando o distacco presso altri enti in attesa del definitivo trasferimento nei ruoli organici di questi ultimi); conseguentemente andrebbe espunto il requisito dell'essere in servizio su "posto vacante" alla data di emanazione del regolamento che precluderebbe la stabilizzazione a numerosi precari o andrebbe richiesto detto requisito all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

- mobilità orizzontale, richiesta dal settore, che si potrebbe inserire all'art. 2, c. 3, con l'aggiunta, dopo il comma 3, di uno specifico comma - trattasi di un'esigenza sentita e che non andrebbe ad intaccare la riserva di posti per la stabilizzazione del precariato. Infatti il passaggio sarebbe previsto sui posti derivanti dalle future cessazioni dal servizio e dopo le procedure di mobilità territoriale;

- istituzione dell'Abilitazione Artistica Nazionale, gradita dalle Conferenze dei Direttori delle istituzioni AFAM e dagli addetti del settore, da inserire, con autonomo articolo, dopo l'articolo 3 - i concorsi di sede, finalizzati alle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, devono essere destinati a chi ha già conseguito una idoneità nazionale, mediante procedura concorsuale per titoli, con commissione unica per settore artistico disciplinare, nominata secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra i docenti di ruolo del sistema AFAM; in assenza di tale procedura le istituzioni AFAM, data l'esiguità delle proprie dotazioni organiche, si troverebbero a dover sostenere un afflusso di domande di partecipazione ai concorsi che difficilmente consentirebbe loro l'applicabilità delle disposizioni dell'attuale schema di regolamento; inoltre una abilitazione nazionale, in linea con quanto già previsto per le Università, garantirebbe l'utilizzo di parametri comuni all'interno del sistema AFAM;

- procedure concorsuali per le assunzioni del personale docente da svolgersi esclusivamente mediante concorsi per titoli; in proposito occorre modificare l'art. 4 – in analogia con il sistema universitario e in considerazione della peculiarità del settore AFAM, che è collocato nella formazione terziaria, le procedure concorsuali per l'assunzione del personale docente a tempo indeterminato e determinato devono svolgersi esclusivamente per titoli;

- assunzioni del personale docente a tempo determinato – la disposizione di cui all'art. 5, c. 1, concernente la limitazione della durata dei contratti a tempo determinato per soli tre anni accademici, appare priva di senso, illogica e contraddittoria. Essa va soprattutto a ledere i diritti del personale incluso nelle graduatorie nazionali vigenti, tenuto conto che detto personale ha titolo, ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, ad essere stabilizzato. Pertanto, ove le stime di assorbimento del cosiddetto "preariato storico" nell'arco di pochi anni non fossero confermate dai fatti, si cadrebbe nell'aberrante situazione che i precari in questione perderebbero sia la stabilizzazione, sia il lavoro a tempo determinato. Occorre, pertanto, una specifica deroga per detto personale, tenuto conto che anche nel settore scolastico tale limite è stato rimosso (il comma 131 della legge 107/2015 è stato, infatti, abrogato dal "Decreto dignità" D.L. 87/2018 – legge conv. 96/2018).

Ciò premesso, evidenziamo, in dettaglio, le nostre proposte di modifica al testo dello schema di regolamento.

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE LE PROCEDURE E LE MODALITÀ PER LA PROGRAMMAZIONE E IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO DEL COMPARTO AFAM

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati;

VISTO in particolare, l'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di reclutamento del personale del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

VISTO l'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, il comma 01;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'articolo 270;

VISTO l'articolo 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 20, comma 9, secondo periodo, ai sensi del quale "Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera, e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica";

VISTO l'articolo 1, commi 652, 653, 654, 655 e 1146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTA l'informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto AFAM in data 22 settembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 14 agosto 2018, prot. n. 597, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha definito le modalità per l'inserimento del personale docente in apposite graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2018;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 marzo 2019;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente regolamento:

Disposizioni dello schema di D.P.R.	Proposte di modifica	Motivazioni
<p>ART. 1 (Definizioni)</p> <p>1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:</p> <p>a) per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;</p> <p>b) per Istituzioni, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;</p> <p>c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;</p> <p>d) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;</p> <p>e) per CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;</p> <p>f) per settori artistico-disciplinari, gli ambiti disciplinari determinati ai sensi dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.</p>	<p>Sostituire le parole <<Istituti Musicali Pareggiati>> con le parole <<Istituti Superiori di Studi Musicali>></p>	<p>Si tratta di utilizzare l'attuale denominazione degli ex Istituti Musicali Pareggiati</p>
<p>ART. 2 (Programmazione e reclutamento del personale)</p> <p>1. Le Istituzioni, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con la propria dotazione organica e gli equilibri di bilancio, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato.</p> <p>2. La programmazione del personale di cui al comma 1 è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il mese di dicembre di ogni anno con riferimento al triennio successivo e può essere aggiornata annualmente in sede di</p>		

<p>approvazione del bilancio consuntivo, e comunque, non oltre il mese di maggio, o del successivo bilancio di previsione, nonché in ogni tempo per l'adeguamento ad eventuali modifiche della normativa statale, previo esperimento delle procedure di mobilità previste dal CCNL entro il mese di aprile.</p> <p>3. La programmazione del personale di cui al comma 1, a invarianza di costo complessivo della dotazione organica e nel rispetto delle risorse complessive rese disponibili ai sensi della lettera c), si conforma ai seguenti criteri:</p> <p>a) possibilità di convertire i posti di organico vacanti del personale docente in posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa, dandone specifica motivazione in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all'offerta formativa delle Istituzioni, nel rispetto di una dotazione organica in cui il rapporto tra personale tecnico-amministrativo e personale docente non può comunque essere superiore allo 0,5;</p> <p>b) possibilità di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione. La conversione è attuata nel rispetto del limite annuo del 30 per cento delle cattedre che risultano vacanti all'inizio dell'anno accademico successivo rispetto a quello in cui è stata approvata la programmazione del personale di cui al comma 1 e con arrotondamento all'unità superiore;</p> <p>c) destinazione al reclutamento a tempo indeterminato, con riferimento a ciascun anno accademico, in conformità alle facoltà assunzionali definite entro il mese di febbraio precedente all'inizio dell'anno accademico ed entro i limiti delle risorse a bilancio disponibili, di una spesa complessiva, calcolata parametrando le qualifiche al costo medio equivalente del docente di prima fascia, secondo quanto previsto nell'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, pari alla somma:</p> <p>1) del 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;</p> <p>2) per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, di un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, da ripartire con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;</p> <p>d) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento e una volta esperite le procedure di mobilità previste dal CCNL, a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota pari al 30 per cento del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei docenti che risultano nelle graduatorie per soli titoli e secondo il seguente ordine:</p> <p>1) nelle graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;</p> <p>2) nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,</p>	<p>Dopo le parole <<tenuto conto della domanda di formazione>> inserire le parole <<e con esclusione delle cattedre uniche>></p> <p>Sostituire la lettera d) con la seguente:</p> <p>d) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento e una volta esperite le procedure di mobilità previste dal CCNL, a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota pari ad almeno il 65 per cento del budget per le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti che risultano nelle seguenti graduatorie, nel rispetto delle percentuali ivi riportate:</p> <p>1) il 50% alle assunzioni del personale incluso nelle graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 novembre</p>	<p>Occorre salvaguardare quegli insegnamenti che da sempre caratterizzano l'identità storica delle istituzioni AFAM e che, purtroppo, negli ultimi tempi, sono stati oggetto di conversioni indiscriminate.</p> <p>La modifica intende agevolare e velocizzare la stabilizzazione del precariato storico incluso nelle graduatorie nazionali vigenti e consentire, in esito ad essa, l'attivazione delle future procedure concorsuali, per soli titoli, destinate a coloro che sono in possesso dell'Abilitazione Artistica Nazionale.</p>
--	---	--

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;

3) nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

4) nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

e) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota pari ad almeno il 35 per cento del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei docenti che risultino, nell'ordine:

1) nelle graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;

2) vincitori delle procedure di reclutamento per esami e titoli di cui all'articolo 4;

f) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento del budget, al reclutamento rispettivamente:

1) per soli titoli, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 4, ad esclusione della prova di cui alla lettera g), di docenti di prima fascia a cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti, con selezione per esami e titoli, dall'Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici;

2) per esami e titoli, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 4, di docenti di prima fascia a cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti, con selezione per titoli, dall'Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. L'eventuale disponibilità di spesa non utilizzata per mancanza del vincitore delle procedure di reclutamento di cui ai numeri 1) e 2), resta nella disponibilità dell'Istituzione per essere destinata alle procedure di cui alle lettere d), e) e g);

g) obbligo per la singola Istituzione, entro i limiti di cui alla lettera c) e con riferimento al triennio di programmazione 2018/2020 relativamente agli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, di destinare una quota minima del 10 per cento del budget di cui alla lettera c) al reclutamento di personale tecnico-amministrativo

1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;

2) il 50% alle assunzioni del personale incluso nelle graduatorie per titoli, secondo il seguente ordine:

a) graduatoria ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

b) graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;

c) graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

d) graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

e) graduatorie dei vincitori delle procedure di reclutamento per esami di cui all'articolo 4;

Sostituire la lettera e) con la seguente:

e) L'eventuale disponibilità di spesa non utilizzata per l'esaurimento delle graduatorie di cui alla precedente lett. d), punto 1 è interamente destinata all'assunzione dei docenti inclusi nelle graduatorie di cui alla lettera d), punto 2.

Da riformulare i punti 1 e 2 prevedendo per tutta la docenza di seconda fascia in servizio con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici procedure di passaggio alla prima fascia per soli titoli, senza limitazioni temporali in ordine alla valutazione di essi.

La modifica consente di destinare stabilmente le risorse non utilizzate per le assunzioni dalla graduatoria GET alle assunzioni del personale incluso nelle graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, per i vincitori delle future procedure concorsuali.

La docenza di II fascia delle istituzioni AFAM è altamente qualificata e, di fatto, svolge da anni le stesse funzioni di quella di I fascia; alcuni docenti di II fascia hanno rivestito e/o tuttora rivestono la carica di Direttore. Tenuto conto che gli ultimi passaggi alla I fascia sono avvenuti nell'a.a. 1998/99 con procedure concorsuali per soli titoli, peraltro avvenute in epoca precedente alla loro acquisizione della funzione docente, appare oltremodo ingiusto che siano sottoposti, ora, a procedure concorsuali per esami e titoli. Si ritiene più appropriata una procedura concorsuale per soli titoli, come, del resto, avvenuto anche per la stabilizzazione del precariato storico. Per quanto attiene alla valutazione dei titoli non è assolutamente condivisibile, per detti docenti che attendono da più di vent'anni una opportunità di progressione professionale, circoscriverli agli ultimi dieci anni. Occorre, pertanto, che siano valutati tutti i titoli conseguiti nella carriera artistica, di studio e lavorativa dei docenti di seconda fascia.

a tempo indeterminato, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1) risulti in servizio **su posto vacante** alla data di entrata in vigore del presente regolamento con contratti a tempo determinato presso l'Istituzione che procede all'assunzione;

2) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali nazionali o di Istituto anche espletate presso Istituzioni AFAM, scolastiche o universitarie diverse da quella che procede all'assunzione;

3) abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'Istituzione che procede all'assunzione o in altra Istituzione AFAM.

4. Le assunzioni di personale effettuate con le procedure di cui al comma 3, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 4), e lettera e), numero 1), non possono superare il limite del 50 per cento di quelle svolte con le procedure di cui all'articolo 4.

5. Nell'ambito delle assunzioni riferite alle graduatorie nazionali di cui al comma 3, **lettere d) ed e), numero 1)**, l'avente titolo a cui viene proposta l'assunzione da parte dell'Istituzione, individuato mediante lo scorrimento delle graduatorie, ha 15 giorni di tempo per accettare la presa di servizio, che in ogni caso avviene con l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo; in caso di accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato, il docente è cancellato dalle graduatorie nazionali per il relativo settore artistico-disciplinare; in caso di rinuncia o di decorrenza del termine senza accettazione, il docente decade dalla graduatoria esclusivamente con riferimento all'Istituzione che ne ha proposto l'assunzione, ferma restando la permanenza nella graduatoria nazionale.

Sopprimere le parole <<su posto vacante>> oppure sostituire le parole <<alla data di entrata in vigore del presente regolamento>> con le parole <<all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato>>

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma 3 bis:

3 bis. In esito all'esperimento delle procedure della mobilità territoriale, sui posti rimasti vacanti, derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno di riferimento, sono previste procedure selettive per soli titoli per il passaggio di cattedra dei docenti con almeno dieci anni di servizio nella corrispondente fascia di insegnamento.

Sopprimere il comma 4

Sostituire la parola <<lettere>> con la parola <<lettera>> e sopprimere le parole <<ed e), numero 1)>>

Dopo il comma 5 inserire il seguente comma 6:

<<6. Fino all'esaurimento delle graduatorie permanenti di cui alla Delibera della Giunta Comunale di Ceglie Messapica del 28.2.2001, n. 36, per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato presso l'ex Istituto Superiore di Studi Musicali di Ceglie Messapica si provvede prioritariamente alla individuazione degli aventi titolo dalle predette graduatorie permanenti.>>

E' noto che nelle istituzioni AFAM sussistono numerose situazioni relative a personale tecnico-amministrativo precario, in servizio, da tempo, su posti disponibili ma non ancora vacanti quali, ad esempio, i posti derivanti da conversioni temporanee di organico per le quali è in itinere il decreto interministeriale che ne definisce il consolidamento, oppure i posti relativi a personale in posizione di comando o distacco presso altri enti in attesa del definitivo trasferimento nei ruoli organici di questi ultimi. Tenuto conto che la quota del budget assunzionale è riferita al triennio 2018-2020 e che nel corso di detto periodo è presumibile che si concluda l'iter delle descritte situazioni dando luogo alla corrispondente vacanza del posto organico, appare altamente penalizzante precludere la possibilità di stabilizzazione al personale in questione. Per tale ragione va espunto il requisito dell'essere in servizio su "posto vacante" oppure va previsto che il requisito dell'essere in servizio su posto vacante debba sussistere all'atto della sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato.

E' sentita, nelle istituzioni AFAM, l'esigenza di consentire, oltre alla mobilità territoriale e professionale (cd. passaggi di ruolo), anche la possibilità di prevedere la mobilità orizzontale (cd. passaggi di cattedra) da attuare sulle future cessazioni dal servizio, senza ledere i diritti degli aspiranti ai trasferimenti e dei precari interessati alla stabilizzazione.

La disposizione che si chiede di inserire è intesa a sanare una abnorme ingiustizia creatasi negli anni a seguito della statizzazione dell'ex Istituto Musicale Pareggiato di Ceglie Messapica che, con l'art. 1 *quinquies* del D.L. 31.1.2005, n. 7, convertito dalla legge 31.3.2005, n. 43, dall'anno accademico 2005/2006, è stato accorpato al Conservatorio di musica "Tito Schipa" di Lecce divenendone "Sezione Staccata". La norma di legge prevedeva una convenzione con cui salvaguardare tutto il personale in servizio nell'istituto, sia di ruolo che a tempo determinato. La Convenzione, sottoscritta il 3 marzo 2006, per il personale all'epoca in servizio a tempo determinato, ha sancito che <<Al fine di garantire la

		<p>funzionalità e la continuità didattica della Sezione di Ceglie Messapica, restano confermate, ad esaurimento, le graduatorie già formulate dall'Istituto Musicale Pareggiato.>>. Allo stato esiste ancora una sola delle predette graduatorie con un solo docente incluso, peraltro con una anzianità di servizio superiore a vent'anni. Se non si prevedesse una specifica tutela per la descritta situazione si incorrerebbe in un caso "Kafkiano": il docente in questione non solo non verrebbe assunto a tempo indeterminato ma perderebbe anche il lavoro a tempo determinato e ciò, paradossalmente, proprio nel momento in cui il sistema AFAM, da un lato, stabilizza tutto il precariato storico statale e, dall'altro, statizza tutti gli ISSM (ex Istituti Musicali Pareggiati), con relativo personale incluso, anche a tempo determinato. La disposizione che si chiede di inserire non comporta oneri per lo Stato atteso che per la sezione staccata di Ceglie Messapica e per la relativa pianta organica sono state stanziare risorse finanziarie dedicate.</p>
<p>ART. 3 (Collaborazioni tra Istituzioni)</p> <p>1. Le istituzioni, in coerenza con le proprie finalità, tenuto conto della domanda di formazione e dell'articolazione dell'offerta formativa territoriale, possono stipulare specifiche convenzioni finalizzate a:</p> <p>a) programmare procedure di reclutamento comuni;</p> <p>b) utilizzare congiuntamente il personale, con l'assenso dello stesso, definendo le modalità di ripartizione tra le due Istituzioni dell'impegno annuo dell'interessato e senza maggiori oneri a carico dello Stato.</p>		
	<p>Dopo l'articolo 3 inserire il seguente articolo 3 bis:</p> <p>ART. 3-bis (Istituzione dell'Abilitazione Artistica Nazionale)</p> <p>1. È istituita l'Abilitazione Artistica Nazionale mediante procedure concorsuali per soli titoli che ha durata quinquennale e attesta la qualificazione artistica, scientifica, musicale e coreutica che costituisce requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato.</p> <p>2. Entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le Conferenze dei Direttori delle istituzioni AFAM e le organizzazioni sindacali rappresentative, acquisiti i pareri del CNAM e dell'ANVUR, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'Abilitazione Artistica Nazionale, nonché la composizione delle commissioni preposte alla valutazione, uniche nazionali per ciascun settore disciplinare, composte da docenti del sistema AFAM, prevedendo la salvaguardia del personale docente, con almeno tre anni accademici di servizio, incluso nelle graduatorie d'istituto o di ruolo nella seconda fascia.</p> <p>3. Il conseguimento dell'Abilitazione Artistica Nazionale non dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure previste dall'articolo 4.</p>	<p>La disposizione che si chiede di inserire prevede l'istituzione di una idoneità nazionale, con commissione unica nazionale per settore artistico disciplinare, nominata secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra i docenti di ruolo del sistema AFAM; in assenza di tale procedura le istituzioni AFAM, data l'esiguità delle proprie dotazioni organiche, si troverebbero a dover sostenere un afflusso di domande di partecipazione ai concorsi che difficilmente consentirebbe loro l'applicabilità delle disposizioni dell'attuale schema di regolamento; inoltre una abilitazione nazionale, in linea con quanto già previsto per le Università, garantirebbe l'utilizzo di parametri comuni all'interno del sistema AFAM.</p>
<p>ART. 4 (Procedure di reclutamento per esami e titoli del personale docente a tempo indeterminato)</p>	<p>Sostituire la denominazione dell'articolo 4 con la seguente:</p> <p>ART. 4 (Procedure di reclutamento per titoli del personale docente a tempo indeterminato)</p>	<p>In analogia a quanto già previsto per il reclutamento del sistema universitario, a seguito dell'Abilitazione Artistica Nazionale istituita ai sensi dell'art. 3 bis del presente regolamento, è da prevedere la sola valutazione dei titoli al fine dell'assunzione in ruolo a tempo indeterminato del personale docente. Qualunque altra tipologia selettiva non è idonea ad</p>

<p>1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo, le Istituzioni disciplinano, con proprio regolamento, le procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, attraverso selezioni pubbliche per titoli ed esami, formulando al termine una graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:</p> <p>a) indicazione delle procedure di selezione, distinte per settore artistico-disciplinare, relative al profilo professionale correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze; il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, ed i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale;</p> <p>b) pubblicazione dei bandi sul sito dell'Istituzione e del Ministero, nonché pubblicazione dell'avviso di adozione degli stessi in Gazzetta Ufficiale;</p> <p>c) previsione di commissioni giudicatrici composte da tre membri esterni all'Istituzione, nominati con decreto del direttore dell'Istituzione che ha bandito la procedura, di cui:</p> <p>1) uno individuato con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione nell'ambito di una lista di almeno quattro nominativi, proposta dal consiglio accademico, di docenti del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della valutazione comparativa, ovvero, in caso di comprovata indisponibilità degli stessi, di docenti titolari di altro settore della stessa area disciplinare, in possesso dei seguenti requisiti di elevata qualificazione:</p> <p>1.1 appartenenza al ruolo della I fascia da almeno tre anni;</p> <p>1.2 assenza, almeno negli ultimi tre anni, di rapporti di servizio con l'Istituzione;</p> <p>2) due sorteggiati dal Ministero, di cui uno al quale affidare il ruolo di presidente, nell'ambito di un albo appositamente costituito con decreto ministeriale con validità triennale e composto da soggetti, di cui almeno uno appartenente alle Istituzioni AFAM, di comprovata competenza nel settore artistico-disciplinare attestata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:</p>	<p>Sopprimere le parole <<ed esami>></p> <p>Dopo le parole <<messi a concorso>> aggiungere le parole <<maggiorati del 10 per cento con arrotondamento all'unità superiore>></p> <p>Dopo le parole <<da parte dei candidati>> sostituire il punto con un punto e virgola e aggiungere le parole <<al bando devono essere allegate le griglie di valutazione, dettagliatamente articolate, previste per le selezioni di ciascuna disciplina messa a concorso>></p> <p>Dopo la lettera a) inserire la seguente lettera a bis): a bis). ammissione al procedimento per il concorso presso le singole istituzioni degli aspiranti docenti a tempo indeterminato in possesso dell'Abilitazione Artistica Nazionale per il settore artistico-disciplinare oggetto del procedimento;</p> <p>Sostituire le parole <<della I fascia>> con la parola <<docente>></p> <p>Sopprimere le parole <<della I fascia>></p>	<p>attestare il valore artistico e professionale del personale: solo mediante la valutazione dell'intero curriculum artistico/professionale, acquisito durante anni di proficua attività, è possibile definire il reale merito dei docenti. Altra modalità di selezione sarebbe espressione di un criterio selettivo ancorato a normativa propria della scuola di ogni ordine e grado, dunque normativa non propria del sistema di istruzione terziario.</p> <p>Appare illogico e contrario a criteri di economicità espletare una procedura concorsuale circoscritta ai soli posti messi a concorso; infatti, nel caso in cui gli aventi titolo rifiutassero l'assunzione, magari per essere risultati vincitori di analoghe procedure presso altre sedi o enti, l'istituzione si troverebbe a dover bandire una nuova procedura concorsuale con tutto ciò che ne conseguirebbe sia dal punto di vista organizzativo, sia da quello dei costi da sostenere.</p> <p>E' assolutamente necessario, a garanzia del buon andamento e della trasparenza della procedura concorsuale, che le griglie di valutazione siano note ai candidati contestualmente alla emanazione del bando.</p> <p>L'Abilitazione Artistica Nazionale costituisce requisito necessario per la partecipazione ai concorsi banditi dalle singole istituzioni.</p> <p>La docenza di II fascia delle istituzioni AFAM è altamente qualificata svolgendo da anni le stesse funzioni dei colleghi della I fascia. Alcuni docenti di II fascia hanno rivestito o ancora rivestono la carica di Direttore. Tenuto conto che è dal lontano 1999 che non è stata offerta a questi docenti alcuna opportunità di passaggio alla I fascia, appare oltremodo ingiusto escluderli dalla possibilità di essere componenti delle commissioni giudicatrici delle procedure concorsuali, tenuto conto che l'elevata professionalità in campo artistico e musicale prescinde dall'appartenenza alle fasce stipendiali in</p>
--	--	--

<p>2.1 appartenere al ruolo della I fascia dei docenti AFAM da almeno cinque anni ed aver conseguito riconoscimenti o incarichi almeno di livello nazionale nell'ambito della disciplina del concorso;</p> <p>2.2 essere appartenuti al ruolo della I fascia dei docenti AFAM per almeno dieci anni per il personale collocato in quiescenza e aver conseguito riconoscimenti o incarichi almeno di livello nazionale nell'ambito della disciplina del concorso;</p> <p>2.3 aver svolto qualificate attività professionali in campo artistico in materie attinenti la disciplina del concorso;</p> <p>2.4 essere professori universitari appartenenti almeno alla II fascia della docenza universitaria in materie attinenti alla disciplina del concorso;</p> <p>d) previsione della individuazione di tre componenti supplenti nel rispetto delle modalità di scelta e del possesso dei requisiti di cui alla lettera c);</p> <p>e) partecipazione alle procedure di selezione per coloro che siano in possesso almeno del diploma accademico di I livello o di laurea;</p> <p>f) valutazione dei seguenti titoli, cui riservare almeno 50 punti e non più di 60:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) presenza nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2, comma 3, lettere d) ed e), anche graduando il punteggio in relazione all'affinità con il settore artistico-disciplinare messo a concorso (massimo 10 punti); 2) titoli di studio e culturali di alta qualificazione, graduati secondo l'attinenza al settore artistico disciplinare messo a concorso (minimo 10 punti); 3) attività di insegnamento svolta con contratti a tempo determinato nei precedenti dieci anni o con contratti a tempo indeterminato di II fascia, con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'anzianità di servizio e all'affinità con il settore artistico-disciplinare messo a concorso (minimo 5 punti); 4) qualificate esperienze a livello nazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni (minimo 5 punti); 5) qualificate esperienze a livello internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni (minimo 5 punti); 6) premi e riconoscimenti nazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni (minimo 5 punti); 7) premi e riconoscimenti internazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni (minimo 5 punti); 	<p>Sopprimere le parole <<della I fascia>></p> <p>Sopprimere tutto il punto 2.4</p> <p>Sopprimere la disposizione oppure, in subordine, circoscriverne l'applicazione alle materie culturali quali, ad esempio, Storia della musica e storia ed estetica musicale, Stile, storia dell'arte e del costume, ecc.</p> <p>Sostituire la lettera f) con la seguente:</p> <p>f) valutazione dei titoli culturali e professionali come di seguito specificato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) presenza nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2, comma 3, lettere d) ed e), anche graduando il punteggio in relazione all'affinità con il settore artistico-disciplinare messo a concorso (massimo 15 punti); 2) titoli di studio e culturali di alta qualificazione, graduati secondo l'attinenza al settore artistico disciplinare messo a concorso (massimo 15 punti); 3) attività di insegnamento svolta con contratti a tempo determinato o con contratti a tempo indeterminato di II fascia, con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'anzianità di servizio e all'affinità con il settore artistico-disciplinare messo a concorso (massimo 10 punti); 4) qualificate esperienze a livello nazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale (minimo 15 massimo 20 punti); 5) qualificate esperienze a livello internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale (minimo 15 massimo 25 punti); 6) premi e riconoscimenti nazionali per attività artistica, scientifica o professionale (minimo 10 massimo 15 punti); 7) premi e riconoscimenti internazionali per attività artistica, scientifica o professionale (minimo 10 massimo 20 punti); 	<p>cui sono collocati i docenti AFAM.</p> <p>Il sistema AFAM costituisce un sistema di pari livello a quello Universitario. Conseguentemente la selezione del personale AFAM deve essere gestita, al pari dell'Università, avvalendosi del proprio personale; laddove si volesse prevedere la possibilità di designare personale universitario nelle commissioni di valutazione AFAM, si dovrebbe, altresì poter consentire il contrario.</p> <p>Principio fondamentale delle procedure concorsuali del sistema AFAM è, da sempre, quello che non è richiesto tra i requisiti di accesso, fatte salve alcune limitatissime eccezioni, il titolo di studio poiché l'unico requisito necessario è costituito dal possesso dei titoli artistici. Ciò trae origine e ragione dal fatto che l'artista e il musicista talentuosi iniziano solitamente in età precoce la propria carriera e non sempre intraprendono un percorso di formazione superiore. Pertanto, al fine di evitare situazioni potenzialmente imbarazzanti, quali la possibile esclusione di nominativi di fama mondiale, è assolutamente indispensabile sopprimere o correggere nel senso indicato la disposizione. Ovviamente tutti i titoli di studio devono essere adeguatamente valutati ma non devono costituire requisito di accesso alle procedure concorsuali.</p> <p>In analogia a quanto già previsto per il reclutamento del sistema universitario, a seguito dell'Abilitazione Artistica nazionale istituita ai sensi del presente regolamento, art. 3-bis, è da prevedere la sola valutazione dei titoli al fine dell'assunzione in ruolo a tempo indeterminato del personale docente. Qualunque altra tipologia selettiva non è idonea ad attestare il valore artistico e professionale del personale: solo mediante la valutazione dell'intero curriculum artistico/professionale, acquisito durante anni di proficua attività, è possibile definire il reale merito dei docenti. Altra modalità di selezione sarebbe espressione di un criterio selettivo ancorato a normativa propria della scuola di ogni ordine e grado, dunque normativa non propria del sistema di istruzione terziario.</p>
---	--	--

<p>g) svolgimento di una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento, cui riservare almeno 40 punti e non più di 50, della durata di 45 minuti, cui sono ammessi esclusivamente i candidati che ottengono almeno 25 punti nella valutazione dei titoli;</p> <p>h) previsione che, dieci giorni prima dello svolgimento della prova didattica di cui alla lettera g), i candidati che sono ammessi alla stessa scelgano un tema tra i due sorteggiati nell'ambito di una terna di argomenti predisposti dalla commissione in fase di determinazione dei criteri di valutazione dei candidati, attinenti al settore artistico-disciplinare;</p> <p>i) previsione che, nell'ambito della valutazione dei titoli e della prova didattica, laddove pertinente, la commissione utilizzi come criteri di riferimento per esprimere le proprie valutazioni:</p> <p>1) l'originalità dei contenuti, della ricerca e della produzione, delle competenze disciplinari e metodologiche anche in relazione alla evoluzione dei linguaggi;</p> <p>2) la congruità e la continuità temporale dell'attività professionale con il settore artistico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione;</p> <p>3) la qualità dei risultati e delle esperienze, valorizzando in particolare quelli ottenuti in ambito internazionale;</p> <p>l) partecipazione obbligatoria ai lavori delle commissioni per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore;</p> <p>m) incompatibilità, per i membri del CNAM, i presidenti e i direttori delle Istituzioni del sistema artistico e musicale, ad essere componenti delle commissioni giudicatrici;</p> <p>n) divieto per i componenti delle commissioni giudicatrici di far parte di altre commissioni nella stessa Istituzione, per un periodo di due anni decorrente dalla data del decreto di nomina;</p> <p>o) previsione che la partecipazione a commissioni non dà diritto a compensi o gettoni di presenza, salvo il rimborso delle spese a carico delle singole Istituzioni;</p> <p>p) previsione che le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del direttore;</p> <p>q) applicazione delle incompatibilità di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile;</p> <p>r) previsione che dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine di 30 giorni, a pena di inammissibilità, per la presentazione al direttore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari;</p> <p>s) previsione che le commissioni giudicatrici determinino i criteri di massima e le procedure per lo svolgimento della valutazione comparativa dei candidati, che vengono pubblicizzati mediante affissione all'albo dell'Istituzione e sul sito istituzionale, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori;</p>	<p>Sopprimere la lettera g)</p> <p>Sopprimere la lettera h)</p> <p>Sopprimere le parole <<e della prova didattica>></p> <p>Da riformulare prevedendo la corresponsione anche di un compenso per i commissari.</p> <p>Sopprimere le parole << e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del direttore>>.</p>	<p>Si ritiene che, soprattutto in alcuni insegnamenti, la ricerca dei commissari sarà difficoltosa; il non prevedere un compenso, con buona probabilità, scoraggerà molti potenziali commissari. Del resto, per i concorsi pubblici sono sempre stati previsti dei compensi, ancorché di entità contenuta.</p> <p>Si ritiene eccessiva la disposizione anche in considerazione dei tempi presumibilmente lunghi che comporteranno le procedure concorsuali. Il sopravvenuto impedimento, ancorché debitamente motivato, deve essere sufficiente a consentire al commissario di potersi dimettersi.</p>
---	---	--

<p>t) previsione che le commissioni possano avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del direttore dell'Istituzione che ha indetto la procedura;</p> <p>u) previsione che il giudizio della commissione, distinto per ciascun candidato, attenga alla valutazione dei titoli ed alla prova didattica e che al termine dei lavori la commissione, tenuto conto dei giudizi individuali espressi su ciascun candidato, proceda alla valutazione comparativa dei candidati e con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, approvi la graduatoria ed individui il vincitore della selezione;</p> <p>v) previsione che il direttore con proprio decreto accerti, entro trenta giorni dalla trasmissione dei verbali, la regolarità della procedura e degli atti e provveda all'assunzione del vincitore, previa delibera del consiglio di amministrazione; nel caso in cui riscontri irregolarità, il direttore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine non superiore a 30 giorni per il riesame.</p>	<p>Sopprimere le parole <<ed alla prova didattica>></p>	
<p>ART. 5 (Reclutamento del personale docente a tempo determinato)</p> <p>1. Dall'anno accademico successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2, per sopperire temporaneamente ad esigenze didattiche cui non si possa far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede all'attribuzione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili soltanto per altri due anni accademici.</p> <p>2. I contratti di cui al comma 1 sono attribuiti a coloro che risultano nelle seguenti graduatorie, individuati mediante lo scorrimento delle stesse e secondo il seguente ordine:</p> <p>a) graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;</p> <p>b) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;</p> <p>c) graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;</p> <p>d) graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;</p> <p>e) graduatorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), numero 4).</p> <p>3. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 2, gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni, con proprio regolamento, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti e dell'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché dei seguenti criteri e modalità:</p> <p>a) indizione delle procedure, distinte per settore artistico-disciplinare e relative al profilo professionale correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con</p>	<p>Sopprimere le parole <<rinnovabili soltanto per altri due anni accademici.>></p>	<p>Appare privo di senso, illogico e contraddittorio limitare ad un triennio la possibilità di sottoscrivere contratti a tempo determinato, soprattutto per il personale incluso nelle graduatorie nazionali vigenti, tenuto conto che detto personale ha titolo, ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, ad essere stabilizzato. Pertanto, ove le stime di assorbimento del cosiddetto "precariato storico" nell'arco di pochi anni non fossero confermate dai fatti, si cadrebbe nell'aberrante situazione che i precari in questione perderebbero sia la stabilizzazione, sia il lavoro a tempo determinato. Occorre, pertanto, una specifica deroga per detto personale, tenuto conto che anche nel settore scolastico tale limite è stato rimosso (il comma 131 della legge 107/2015 è stato, infatti, abrogato dal "Decreto dignità" D.L. 87/2018 – legge conv. 96/2018).</p>

<p>decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze; il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, ed i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da presentare da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione;</p> <p>b) previsione che le procedure di selezione siano per titoli e prova didattica o, in ragione delle peculiarità dell'insegnamento e a seguito di motivata decisione del consiglio di amministrazione, esclusivamente per titoli; nel caso di selezione per titoli e prova didattica il punteggio massimo complessivo, pari a 100 punti, deve essere riservato per almeno 40 punti ai titoli e almeno 40 punti alla prova didattica.</p> <p>c) pubblicazione dei bandi sul sito dell'Istituzione e del Ministero;</p> <p>d) partecipazione alle procedure di coloro che siano in possesso almeno di diploma accademico di I livello o di laurea;</p> <p>e) nell'ambito di quanto previsto alla lettera b) sono ritenuti valutabili i seguenti titoli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) eventuale presenza in graduatorie nazionali ad esaurimento a tempo indeterminato su un settore artistico disciplinare ritenuto affine; 2) titoli di studio e culturali di alta qualificazione; 3) attività di insegnamento svolta con contratti a tempo determinato nei precedenti 10 anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso; 4) qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni; 5) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni; <p>f) previsione che le commissioni giudicatrici siano composte da tre componenti, di cui almeno uno esterno all'istituzione, individuati con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dal consiglio accademico, di docenti del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare o affine, oggetto della selezione, in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) appartenenza al ruolo della I fascia da almeno tre anni; 2) assenza, almeno negli ultimi tre anni, di rapporti di servizio con l'Istituzione; <p>g) previsione che per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applichino, nell'ambito del regolamento di cui al comma 3, i principi previsti dall'articolo 4.</p>	<p>Sostituire la lettera b) con la seguente:</p> <p>b) previsione che le procedure di selezione per titoli siano redatte ai sensi dell'art. 4 lettera f.</p> <p>Sopprimere le parole <<nei precedenti dieci anni>></p> <p>Sopprimere le parole <<nei precedenti dieci anni>></p> <p>Sopprimere le parole <<nei precedenti dieci anni>></p> <p>Sostituire le parole <<della I fascia>> con la parola <<docente>></p>	<p>Principio fondamentale delle procedure concorsuali del sistema AFAM è, da sempre, quello che non è richiesto tra i requisiti di accesso, fatte salve alcune limitatissime eccezioni, il titolo di studio poiché l'unico requisito necessario è costituito dal possesso dei titoli artistici. Ciò trae origine e ragione dal fatto che l'artista e il musicista talentuosi iniziano solitamente in età precoce la propria carriera e non sempre intraprendono un percorso di formazione superiore. Pertanto, al fine di evitare situazioni potenzialmente imbarazzanti, quali la possibile esclusione di nominativi di fama mondiale, è assolutamente indispensabile sopprimere o correggere nel senso indicato la disposizione. Ovviamente tutti i titoli di studio devono essere adeguatamente valutati ma non devono costituire requisito di accesso alle procedure concorsuali.</p> <p><u>Appare illogico e iniquo prevedere una valutazione dei titoli circoscritta solamente agli ultimi dieci anni poiché essendo l'Arte, soprattutto la musica, una disciplina precoce, il meglio della carriera artistica spesso avviene nei primi anni.</u></p> <p>La docenza di II fascia delle istituzioni AFAM è altamente qualificata svolgendo da anni le stesse funzioni dei colleghi della I fascia. Alcuni docenti di II fascia hanno rivestito o ancora rivestono la carica di Direttore. Tenuto conto che è dal lontano 1999 che non è stata offerta a questi docenti alcuna opportunità di passaggio alla I fascia, appare oltremodo ingiusto escluderli dalla possibilità di essere componenti delle commissioni giudicatrici delle procedure concorsuali, tenuto conto che l'elevata professionalità in campo artistico e musicale prescinde dall'appartenenza alle fasce stipendiali in cui sono collocati i docenti AFAM.</p>
<p>ART. 6 (Incarichi di insegnamento)</p> <p>1. In relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche cui non è possibile far fronte con il</p>		

personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, previa proposta del consiglio accademico e delibera del consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione e comunque per un impegno annuale non superiore al 70 per cento dell'impegno orario annuo previsto dal CCNL per il personale di ruolo, le Istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi di insegnamento relativi a specifici moduli didattici a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, nel limite percentuale previsto dall'articolo 8, comma 2, attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile secondo le seguenti modalità:

a) conferimento di incarichi a titolo gratuito o retribuito di durata non superiore ad un triennio con esperti che abbiano acquisito una riconosciuta qualificazione artistica e professionale;

b) espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, finalizzate a conferire incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti gli importi massimi dei compensi per il conferimento degli incarichi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

3. Nel caso in cui gli incarichi di insegnamento siano conferiti, su posti vacanti e disponibili, al personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Gli oneri gravano sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la parte riguardante le spese per supplenze annuali o brevi.

ART. 7 (Reclutamento del personale amministrativo e tecnico)

1. Il reclutamento del personale amministrativo e tecnico è informato a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza e si svolge mediante procedure selettive volte a garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità di espletamento, anche avvalendosi delle più aggiornate tecniche di valutazione delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini tecniche, professionali e gestionali e del più ampio impiego di strumenti di preselezione e di elaborazione dei dati.

2. I requisiti generali per la partecipazione alle procedure concorsuali e i criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per le amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

3. I bandi di concorso, nel rispetto della normativa contrattuale vigente, indicano:

a) i profili professionali richiesti con l'indicazione delle principali funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione dell'Istituzione;

b) i titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire;

c) i punteggi previsti per lo svolgimento delle selezioni, avendo cura, in caso di selezioni per titoli ed esami, di riservare almeno i due terzi del

<p>punteggio alle prove.</p> <p>4. In relazione a peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, cui non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione, le Istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.</p>		
<p>ART. 8 (Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni)</p> <p>1. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione degli indici di costo medio equivalente di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), si applica la allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La medesima tabella è aggiornata ad ogni aggiornamento contrattuale con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p> <p>2. Tenuto conto delle peculiarità didattiche e organizzative degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) a questi ultimi si applicano i criteri di cui all'articolo 2, comma 3, ma non le percentuali di cui al medesimo comma 3, lettere a), d), e), f) e g); i predetti Istituti e l'Accademia nazionale di arte drammatica non possono destinare annualmente una somma superiore all'80 per cento delle entrate correnti senza vincolo di destinazione alla stipula di contratti di insegnamento mediante le procedure di cui all'articolo 6.</p> <p>3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:</p> <p>a) l'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;</p> <p>b) l'articolo 1-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;</p> <p>c) l'articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l'articolo 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatte salve le graduatorie di cui al citato articolo 270, comma 1, vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto;</p> <p>d) l'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, fatte salve le graduatorie ivi previste vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>4. Il comma 7 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è sostituito dal seguente: "7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica."</p>		
<p>Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>		

TABELLA 1*(di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c)***INDICI DI COSTO MEDIO EQUIVALENTE DELLE QUALIFICHE AFAM PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**

QUALIFICA	COSTO EQUIVALENTE	INDICE COSTO EQUIVALENTE
DOCENTE I FASCIA	€ 52.018	1,00
DOCENTE II FASCIA	€ 44.673	0,86
EP 2	€ 51.330	0,99
EP 1	€ 45.577	0,88
COLLABORATORE	€ 34.409	0,66
ASSISTENTE	€ 31.953	0,61
COADIUTORE	€ 28.005	0,54

INDICI DI COSTO MEDIO EQUIVALENTE DELLE QUALIFICHE AFAM PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

QUALIFICA	COSTO EQUIVALENTE	INDICE COSTO EQUIVALENTE
DOCENTE I FASCIA	€ 43.435	0,83
DOCENTE II FASCIA	€ 37.032	0,71
EP 2	€ 43.295	0,83
EP 1	€ 38.077	0,73
COLLABORATORE	€ 29.945	0,58
ASSISTENTE	€ 27.997	0,54
COADIUTORE	€ 24.941	0,48

Il Segretario Generale del Dip.to AFAM
e Presidente della FGU
Prof.ssa Dora Liguori

